

Procedure concorsuali e fisco: la compensazione tra principi e casi concreti

di [Valeria Nicoletti](#)

Pubblicato il 24 Agosto 2018

L'articolo 56 della Legge Fallimentare è stato al centro di diversi interventi della Giurisprudenza: stabilisce che "I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento", ovviamente tra i creditori rientra anche l'Ammistrazione Finanziaria

L'articolo 56 della Legge Fallimentare è stato al centro di diversi interventi sia della Giurisprudenza.

Esso stabilisce che "*I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di [fallimento](#)*", ovviamente tra i creditori rientra anche l'ammistrazione finanziaria.

Si tratta di una norma che trova fondamento in un'esigenza di equità, volta ad evitare che il creditore concorsuale debitore del fallito possa essere chiamato a pagare integralmente i propri debiti verso il fallito e debba invece ricevere il pagamento del proprio credito in moneta fallimentare.

Le sezioni unite della **Cassazione**, con la **sentenza del 16 novembre 1999 n. 775**, hanno enunciato il principio secondo cui: "*la compensazione nel fallimento è ammessa anche quando il controcredito del fallito divenga liquido ed esigibile dopo il fallimento, purché il fatto genetico dell'obbligaz*

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni

- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento